



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 623 DI DATA 18 Dicembre 2018**

O G G E T T O:

Comunità delle Giudicarie – Centro integrato sito in Borgo Lares (TN), fraz. Zuclo, loc. Bersaglio.
Rinnovo dell'autorizzazione alla gestione delle attività di messa in riserva e di deposito preliminare, anche con eventuale selezione e raggruppamento, di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell'ambito territoriale della comunità delle Giudicarie (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D13).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista la determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 105 di data 31 marzo 2009, con la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) e dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, al Comprensorio delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, alla realizzazione e alla gestione di un Centro integrato nell'allora comune di Zuolo (TN) (ora comune di Borgo Lares), località Bersaglio, sulle pp. ff. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393 e 396 in C.C. Zuolo I, con funzione di centro di raccolta zonale (di seguito CRZ), stazione di trasferimento e piattaforma a supporto delle raccolte differenziate per la gestione dei rifiuti raccolti nell'ambito del servizio pubblico svolto sul territorio di competenza delle valli Giudicarie;

vista la propria determinazione n. 237 di data 27 luglio 2015, con la quale la suddetta autorizzazione è stata modificata e integrata nonché volturata, a seguito di trasformazione dell'ente Comprensorio per ordinamento provinciale, alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2 (di seguito *Comunità*);

vista la propria determinazione n. 94 di data 23 febbraio 2017, con la quale, previo consenso della Comunità, è stata rilasciata alla ditta SOGAP S.r.l. con sede legale in Tre Ville (TN), fraz. Preore, via Cesena, 13, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva con pretrattamento di selezione mediante triturazione e vagliatura (operazione di recupero R13) dei rifiuti urbani non pericolosi costituiti dalla frazione biodegradabile di cucine e mense (codice CER 20.01.08) presso una struttura e relative aree limitrofe poste all'interno del Centro integrato in oggetto;

vista la propria determinazione n. 203 di data 3 maggio 2017, con la quale la suddetta autorizzazione è stata ulteriormente integrata con l'estensione all'operazione di recupero R13 (messa in riserva) della funzionalità della stazione di trasferimento del rifiuto urbano secco residuo (codice CER 20.03.01), da aggiungersi all'operazione di smaltimento D15 (deposito preliminare) già autorizzata;

vista la domanda presentata dalla Comunità in data 22 ottobre 2018 (ns. prot. n. 626320 di data 23 ottobre 2018), tesa a conseguire il rinnovo dell'autorizzazione in parola, comunicando che nulla è variato dal punto di vista tecnico rispetto a quanto già autorizzato;

considerato che all'atto della presentazione della domanda il suddetto Centro integrato risultava organizzato e ripartito nelle seguenti sezioni:

- a) AREA A - *CAPANNONE* (pp. ff. 386, 387, 388): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
- b) AREA B - *TETTOIA* (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate, CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 e 20.03.07 destinati a smaltimento;
- c) AREA C - *PIAZZALE INTORNO ALLA TETTOIA AREA B* (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396): area di transito e manovra dei mezzi, parcheggio dei container vuoti e stazionamento dei container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerata l'assenza di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, su quest'area **sono vietate le**

operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;

- d) AREA F – *PIAZZALE STERRATO* (p.f. 658/1 lato ovest): area per lo stazionamento di container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerato il tipo di pavimentazione permeabile (inerte stabilizzato) e l'assenza di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, su quest'area **sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;**
- e) AREA G – *PIAZZALE ASFALTATO E MANUFATTO IN LEGNO* (p.f. 658/1 lato est): area destinata al deposito dei container vuoti e di attrezzature varie;

visto il decreto del Giudice Tavolare del Tribunale di Trento – Ufficio del Libro Fondiario di Tione di Trento (TN) di data 25 ottobre 2018, G.N. 3088/2018, trasmesso dalla Comunità con successiva nota di data 6 novembre 2018, prot. n. 11515/3.1 (ns. prot. n. 660230), con il quale ha ordinato, tra l'altro, il frazionamento della p.f. 658/1 in C.C. Zuclò I nelle pp.ff. 658/1 e 658/3 e nella p.ed. 394 in C.C. Zuclò I;

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Comunità in data 11 dicembre 2018 (ns. prot. n. 752378 di data 12 dicembre 2018), comprensiva di mappa catastale aggiornata, dalla quale si evince in particolare che le aree "F" e "G" di cui sopra ricadono ora entrambe nella nuova p.ed. 394 in C.C. Zuclò I;

vista la documentazione integrativa trasmessa dalla Comunità in data 11 dicembre 2018 (ns. prot. n. 754476 di data 12 dicembre 2018), comprensiva di mappa catastale aggiornata, dalla quale si evince in particolare che le aree "A", "B" e "C" di cui sopra ricadono ora tutte nella nuova p.ed. 395 in C.C. Zuclò I;

visto il Piano provinciale di gestione dei rifiuti (di seguito *Piano*), approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 di data 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il quarto aggiornamento del Piano, relativo alla gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 21 dicembre 2014, il quale definisce il Centro integrato come "*Centro finalizzato all'attività svolta dal gestore pubblico di raccolta delle frazioni omogenee dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nonché dei rifiuti urbani indifferenziati, al loro trasbordo e ad altre attività per l'ottimizzazione dei trasporti verso impianti di recupero e smaltimento e in generale per il miglioramento tecnico ed economico del servizio pubblico di gestione dei rifiuti*";

rilevato che lo stesso aggiornamento del Piano individua come Centro integrato tutta l'area della discarica di Zuclò, nonché le pp.ff. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396 e 658/1 in C.C. Zuclò I;

rilevato dalla documentazione agli atti (nota della Comunità di data 18 giugno 2015, prot. n. 5981/16.4.2, ns. prot. n. 322068 di data 18 giugno 2015) che il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi gestiti presso il Centro Integrato non supererà in nessun caso i 50 Mg, talché all'attività in oggetto non si applica la procedura di Autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006;

atteso che l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali è destinato (recupero o smaltimento) togliendo dalla massa iniziale le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota quantitativamente residuale rispetto alla massa complessiva del rifiuto che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine, viene qui identificata con il termine *selezione*;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti cartacei) sono ricomprese nelle operazioni autorizzate di recupero R13 e di smaltimento D15, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto che i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Comunità, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal "*deposito temporaneo*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione comunale;

ritenuto inoltre opportuno diversificare la definizione di deposito promiscuo di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale il deposito promiscuo in un unico deposito di rifiuti provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe, stesso codice CER e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, viene identificato con il termine di *accorpamento* (o *travaso* nel caso in cui i rifiuti siano allo stato liquido) e che tale procedura è normalmente identificata nell'ambito dell'operazione di stoccaggio (operazioni R13 e D15);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un'unica unità di deposito (es. container, cumulo, ecc.) di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12 e con l'operazione di smaltimento D13;

ritenuto di dover precisare che il carico costituito da rifiuti raggruppati appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, debba essere accompagnato da tanti FIR/schede SISTRI quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola;

ritenuto inoltre doveroso prescrivere che l'eventuale attività di rimozione degli imballaggi, effettuata sia nell'ambito dell'attività di *accorpamento* (o *travaso*) sia nell'ambito dell'attività di *raggruppamento*, non deve comportare il danneggiamento dei rifiuti in essi contenuti e l'inquinamento delle matrici ambientali (ad esempio dispersione sul suolo e in falda, emissioni di vapori, ...);

atteso che tutte le operazioni sopra definite e di seguito indicate con il termine generico *pretrattamento*) effettuate dalla Comunità devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

viste a tale proposito le circolari di data 20 maggio 2010, prot. n. 121538/10-S131-LL-17.8.3-10, di data 7 ottobre 2010, prot. n. 290877/10-S131, di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721463-

LL, e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, ambiente e trasporti (in seguito *Circolari*);

vista la nota del Servizio Gestione degli impianti dell'Agazia per la Depurazione, competente in materia di pianificazione della gestione dei rifiuti urbani e assimilati, di data 22 settembre 2016 (ns. prot. n. 496122), con la quale, su richiesta del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di data 4 maggio 2016 (ns. prot. n. 254148), vengono fornite aggiornate indicazioni interpretative riguardo la gestione degli impianti pubblici di raccolta dei rifiuti, mirate a garantire una puntuale ed omogenea applicazione della pianificazione provinciale in materia di gestione dei rifiuti urbani e della normativa di settore vigente (L.P. 5/1998, art. 6, comma 3-*bis*);

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal signor Giorgio Butterini, in qualità di legale rappresentante della Comunità, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

visto il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., a tenore del quale gli enti pubblici sono esclusi dall'obbligo di prestazione della garanzia finanziaria prevista dallo stesso art. 88, a copertura della attività di stoccaggio provvisorio di rifiuti di cui al presente provvedimento;

vista la propria determinazione n. 341 di data 23 settembre 2015 con la quale sono state autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dalla gestione del centro integrato in questione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e degli articoli 8-*bis* e 102-*ter* del T.U.L.P., relativamente alla gestione dei rifiuti urbani biodegradabili e dei rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione;

esaminati gli atti istruttori, nonché la documentazione già agli atti del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

ritenuto di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione in oggetto, come richiesto dalla Comunità con la domanda di data 22 ottobre 2018 (ns. prot. n. 626320 di data 23 ottobre 2018);

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante "*Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*", per quanto non espressamente abrogato dall'art. 42 del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, recante "*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*";

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante "*Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151*";

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *“Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”*;

vista la parte III del T.U.L.P., approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., ed in particolare gli articoli 65, 66, 67-*bis*, 84, 86 e 88, nonché il comma 2 dell’art. 102-*bis*;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali anche assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., recante *“Norme regolamentari di attuazione del capo XV della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 e altre disposizioni in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti”*;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti spetta al Servizio Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

determina

- 1) di rinnovare l’autorizzazione rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente n. 105 di data 31 marzo 2009, così come modificata, integrata e volturata con proprie determinazioni n. 237 di data 27 luglio 2015, n. 94 di data 23 febbraio 2017 e n. 203 di data 3 maggio 2017, alla Comunità delle Giudicarie, con sede legale in Tione di Trento (TN), via P. Gnesotti, 2, ai sensi dell’art. 6 della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5, e per gli effetti dell’art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e dell’art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, alla gestione del Centro integrato sito nel comune di Borgo Lares (TN), frazione Zuolo, località Bersaglio, sulle p.ed. 394 e 395 C.C. Zuolo I, presso la locale discarica per rifiuti non pericolosi urbani e assimilabili, comprensivo delle funzioni di Centro di Raccolta Zonale (CRZ), della potenzialità di **100 Mg/anno**, di struttura a supporto delle raccolte differenziate, della potenzialità di **8.500 Mg/anno**, e di stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati, della potenzialità di **6.000 Mg/anno**, per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, prodotti nell’ambito territoriale di competenza, previa messa in riserva e deposito preliminare, anche con eventuale selezione e raggruppamento (operazioni di recupero R13 – R12 e di smaltimento D15 – D13), conformemente a quanto richiesto dalla Comunità con la domanda presentata in data 22 ottobre 2018 (ns. prot. n. 626320 di data 23 ottobre 2018), anche in base alla successiva documentazione trasmessa in data 6 novembre 2018, prot. n. 11515/3.1 (ns. prot. n. 660230) ed in data 11 dicembre 2018 (ns. prot. n. 752378 di data 12 dicembre 2018), e secondo quanto stabilito dalla presente determinazione, anche con

riferimento alle tabelle ed alle planimetrie allegate alla presente determinazione che ne formano parte integrante e sostanziale;

- 2) di stabilire che la situazione aggiornata relativa alla gestione dei rifiuti è quella riportata nelle tabelle e nelle planimetrie allegate al presente provvedimento, mentre quella relativa alle zone operative autorizzate del Centro integrato è quella di seguito riportata:
 - AREA A - *CAPANNONE* (p.ed. 395): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi;
 - AREA B - *TETTOIA* (p.ed. 395): piattaforma a supporto delle raccolte differenziate, CRZ, per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, e stazione di trasferimento dei rifiuti urbani non differenziati CER 20.03.01 e 20.03.07 destinati a smaltimento;
 - AREA C - *PIAZZALE INTORNO ALLA TETTOIA AREA B* (p.ed. 395): area di transito e manovra dei mezzi, parcheggio dei container vuoti e stazionamento dei container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerata l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, **sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;**
 - AREA F - *PIAZZALE STERRATO* (p.ed. 394): area per lo stazionamento di container pieni e chiusi in attesa di spedizione; considerato il tipo di pavimentazione permeabile (inerte stabilizzato) e l'assenza su quest'area di presidi di contenimento di eventuali sversamenti accidentali di rifiuti, **sono vietate le operazioni di carico e scarico dei rifiuti e possono stazionare esclusivamente container coperti che contengono rifiuti allo stato solido;**
 - AREA G - *PIAZZALE ASFALTATO E MANUFATTO IN LEGNO* (p.ed. 394): area destinata al deposito dei container vuoti e di attrezzature varie;
- 3) di stabilire che, conformemente all'organizzazione dell'impianto autorizzata con il presente provvedimento, nelle aree aventi funzione di CRZ possono essere stoccati i rifiuti conferiti dalle attività di enti e imprese operanti nell'ambito territoriale della Comunità delle Giudicarie, sia direttamente che tramite terzi e previa convenzione volta a definire gli aspetti tecnico-economici del rapporto con il gestore di servizio, mentre nelle aree aventi funzione di piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e di stazione di trasferimento possono essere conferiti soltanto i rifiuti raccolti dal gestore del servizio pubblico nell'ambito della propria attività istituzionale svolta nel territorio di competenza (Comunità delle Giudicarie);
- 4) di stabilire che l'ambito territoriale di riferimento dell'impianto dovrà tenere conto dello stato di attuazione del "*Programma di gestione dei rifiuti*" adottato dal gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 4 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5;
- 5) di consentire che all'interno di una stessa unità di deposito (container o cumulo) siano raggruppate tipologie di rifiuti con analoghe caratteristiche merceologiche ma individuate da codici C.E.R. diversi (operazione di recupero R12 e di smaltimento D13), come rappresentato graficamente nella planimetria e nella tabella dei rifiuti autorizzati riportate in allegato al presente provvedimento, purché nel rispetto dei seguenti criteri:
 - i rifiuti devono risultare compatibili tra di loro dal punto di vista qualitativo in base alle eventuali procedure di caratterizzazione previste dalle norme di settore;

- il carico di rifiuti deve essere indirizzato ad un unico impianto di recupero o di smaltimento;
 - l'impianto di destinazione per il recupero o lo smaltimento deve essere autorizzato per ricevere tutti i codici C.E.R. facenti parte del singolo carico e con le relative caratteristiche qualitative;
 - il carico in uscita dall'impianto, inteso come singola unità di trasporto, deve essere accompagnato da tanti formulari di identificazione per il trasporto (FIR) o schede SISTRI quanti sono i CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- 6) di stabilire che sulle aree autorizzate del Centro integrato possono essere effettuate le operazioni di selezione manuale dei rifiuti in generale, per migliorarne la qualità, e di condizionamento volumetrico (pressatura, imballaggio,...) dei rifiuti solidi non pericolosi (esclusi i R.A.E.E.), finalizzato all'ottimizzazione degli stoccaggi e delle successive fasi di conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento, in conformità a quanto stabilito dal primo aggiornamento del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997;
- 7) di stabilire che è consentito scambiare tra loro la posizione dei contenitori all'interno del capannone e dell'area sotto tettoia; è comunque vietato scambiare la posizione di un contenitore di rifiuti non pericolosi con uno di rifiuti pericolosi, a meno che non vengano prese le opportune precauzioni relative alla gestione dei rifiuti pericolosi;
- 8) di stabilire che il Centro integrato deve in ogni momento tener conto delle seguenti indicazioni tecniche di carattere generale:
- a) l'intera area del Centro deve essere delimitata da una recinzione di altezza minima di m. 2.00;
 - b) in corrispondenza dell'accesso deve essere esposto, chiaramente visibile, il regolamento di gestione del medesimo con gli orari di apertura;
 - c) deve essere presente un'adeguata illuminazione esterna;
 - d) deve essere garantita l'efficienza ottimale e la manutenzione della rete di raccolta delle acque piovane, nonché del sistema di gestione delle acque di prima pioggia, del disoleatore e della vasca a tenuta stagna di controllo e captazione a presidio degli eventuali sversamenti accidentali; in ogni caso è vietato ogni tipo di scarico a dispersione;
 - e) l'area in cui vengono collocati i container deve presentare una pendenza tale da evitare il ristagno di acque meteoriche nei vari settori adibiti al parcheggio dei medesimi;
 - f) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e l'area deve essere asfaltata, mentre la zona adibita a parcheggio dei container deve essere strutturata secondo quanto indicato al successivo punto 9);
 - g) il conferimento dei rifiuti deve avvenire sotto il costante controllo di personale adeguatamente formato: durante gli orari di apertura il Centro non deve risultare incustodito;
- 9) di stabilire che l'esercizio delle attività di gestione del Centro integrato e i depositi dei rifiuti sono subordinati alle seguenti prescrizioni e devono rispondere ai seguenti requisiti:
- a) la zona adibita a parcheggio dei container per i rifiuti pericolosi deve essere pavimentata con soletta in calcestruzzo armato impermeabile e provvista di un adeguato sistema per il contenimento degli sversamenti accidentali. Nella zona di accesso ai medesimi container,

ove necessario, deve essere provvista di una rampa per le operazioni di carico/scarico dei medesimi e devono essere predisposti uno o più pozzetti stagni provvisti di pompa, anche amovibile, per il sollevamento degli eventuali sversamenti di sostanze liquide;

- b) le aree interessate dal parcheggio dei container per rifiuti non pericolosi possono essere pavimentate secondo le medesime modalità previste per le aree di manovra al punto 8), lettera f), in alternativa alle modalità indicate alla precedente lettera a);
- c) l'area di stoccaggio dei rifiuti deve essere coperta, ovvero i contenitori devono essere provvisti di idonea chiusura superiore e mantenuti chiusi, ad eccezione delle operazioni di carico e scarico; la medesima area deve essere inoltre dotata di canalizzazioni per la captazione e la raccolta delle acque meteoriche;
- d) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- e) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987, ed alle circolari di data 7 dicembre 2011, prot. n. D202/2011/721464-LL (escluso il punto 4) della circolare), e di data 12 gennaio 2012, prot. n. D202/2012/18653-LL, del Vicepresidente della Provincia Autonoma di Trento e Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti, nonché la raccolta di ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- f) qualora l'eventuale trasferimento dei rifiuti da cumulo a container effettuato nell'area "B" comporti la loro movimentazione anche sui piazzali di manovra e transito o comunque su aree non direttamente presidiate da una vasca di accumulo dei percolati (area "C"), con la conseguente possibilità di imbrattamento di tali superfici, devono essere rispettate le seguenti condizioni operative e limitazioni:
 - al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia di dette superfici;
 - in presenza di precipitazioni meteoriche tali operazioni devono essere sospese oppure deve essere attivata la cisterna di emergenza presente sulla rete di raccolta delle acque dei piazzali; in ogni caso al termine delle operazioni si deve procedere immediatamente alla pulizia delle superfici;
- g) sono vietate le operazioni di miscelazione e diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- h) i rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra loro;
- i) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
- j) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- k) i rifiuti generati dall'attività di *selezione* devono essere codificati tra i codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006; in ogni caso essi devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dal

"*deposito temporaneo*" di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettati i vincoli di detto articolo, provvederà ad ottenere specifica autorizzazione comunale;

- l) gli stoccaggi dei rifiuti nell'impianto devono rispettare le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti; se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento (ceneri, inerti ecc.), dall'azione del vento;
- m) i contenitori di stoccaggio dei rifiuti allo stato liquido devono essere dotati:
 - di un bacino di contenimento di capacità utile pari all'intero volume del contenitore ovvero, se fossero presenti più contenitori, il bacino di contenimento deve avere una capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei contenitori stessi; in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei contenitori;
 - di opportuni dispositivi antitraboccamento e, qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente;
- n) i recipienti fissi e mobili, comprese le vasche e i bacini, destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
- o) le unità di deposito devono essere opportunamente contrassegnate con etichette e targhe, apposte sui recipienti o collocate nell'area di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione e devono indicare il codice C.E.R. del rifiuto e l'operazione di smaltimento o recupero effettuata (R13/R12 o D15/D13 come dalla documentazione di trasporto in entrata) e le eventuali caratteristiche di pericolo degli stessi;
- p) i recipienti mobili devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- q) i recipienti fissi e mobili che hanno contenuto rifiuti pericolosi e non destinati ad essere reimpiegati per la stessa tipologia di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- r) **il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi stoccati presso l'impianto non deve mai superare le 50 tonnellate / 50 Mg;**
- s) la superficie disponibile dell'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi deve essere pari a 1 m² per ogni tonnellata di rifiuto;
- t) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento una sicura movimentazione dei rifiuti depositati e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti);
- u) i rifiuti stoccati nelle aree "C" e "F" devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento tramite container/contenitori **a tenuta e dotati di coperchio;**
- v) la movimentazione dei materiali deve avvenire in maniera compartimentata, al fine di impedire eventuali travasi o spandimenti;
- w) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;

- x) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro ed in materia di prevenzione incendi;
 - y) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi, e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
 - z) è vietata qualsiasi operazione di bonifica, selezione, cernita, smontaggio o recupero dei rifiuti pericolosi tenuti in stoccaggio;
 - aa) la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva, anche previo raggruppamento (operazioni R13 – R12) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni e quella dei rifiuti destinati al deposito preliminare, anche previo raggruppamento (operazioni D15 – D13) deve essere limitata ad un periodo inferiore ad un anno, a partire dalla data del primo deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti);
- 10) di prescrivere che eventuali incidenti correlati alle attività di stoccaggio ed a quelle ad esse accessorie, nonché le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura, devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- 11) di stabilire che ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
- 12) di raccomandare l'osservanza di alcune disposizioni normative relative:
- a) alla tenuta dei registri di carico e scarico (art. 3 del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., e art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
 - b) alla comunicazione annuale sui rifiuti (MUD) gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
 - c) alla redazione e conservazione dei formulari di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dal Centro integrato (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
 - d) all'eventuale adesione al sistema di controllo "SISTRI" (D.M. 30 marzo 2016, n. 78);
 - e) alla comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario;
- 13) di prescrivere che il titolare della presente autorizzazione deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche dei rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la loro destinazione e le modalità di conferimento; è fatto salvo il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti;
- 14) di stabilire che la presente autorizzazione **ha validità di 10 anni dalla data del presente provvedimento** e potrà essere rinnovata previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da inoltrarsi almeno 180 giorni prima della scadenza;

- 15) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia sulla gestione dei rifiuti; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 16) di avvertire che il presente provvedimento può essere soggetto a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P.;
- 17) di dare atto che la Comunità delle Giudicarie, in quanto ente pubblico, secondo il combinato disposto dall'art. 88, comma 3, del T.U.L.P. e dall'art. 9, comma 1, del d.P.G.P. 26 novembre 1998, n. 38-110/Leg., è esonerata dalla prestazione della garanzia finanziaria prevista dal medesimo art. 88 del T.U.L.P. a copertura della attività di gestione dei rifiuti di cui al presente provvedimento;
- 18) di trasmettere copia della presente determinazione alla Comunità delle Giudicarie e, per conoscenza, all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, al Comune di Borgo Lares (TN) e all'Agenzia per la Depurazione – Ufficio Ciclo dei rifiuti e bonifiche dei siti contaminati;
- 19) di avvertire, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che è ammesso il ricorso gerarchico da parte degli interessati contro il presente provvedimento, prestando istanza alla Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento entro 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.


IL DIRIGENTE
-ing. Giancarlo Anderle -

LMO/om

Allegati:

- tabelle dei rifiuti autorizzati raggruppati per aree;
- planimetria A (aree A, B e C);
- planimetria D (aree F e G).

Allegato - Rifiuti ammessi al Centro integrato

AREA A – CAPANNONE (pp. ff. 386, 387, 388 C.C. Zuolo I^A): CRZ e piattaforma a supporto delle raccolte differenziate.

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
15 01 04	Imballaggi metallici	30	R13	cassonetto, campana, big-bag, container o a terra
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	30	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o a terra
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
15 01 11*	Imballaggi contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	5	R13 – D15	cassonetto, campana, big-bag, container o cassa
16 01 07*	Filtri dell'olio	2	R13 – D15	cassonetto, container o cassa
16 05 05	Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504	2	R13	cassa
20 01 10	Abbigliamento	60	R13	cassonetto, campana, big-bag, container, roll o cassa
20 01 13*	Solventi	1	R13 – D15	cassa
20 01 14*	Acidi	1	R13 – D15	cassa
20 01 19*	Pesticidi	1	R13 – D15	cassa
20 01 25	Oli e grassi commestibili	5	R13	cassa
20 01 26*	Oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	5	R13	cisterna con doppia camera
20 01 27*	Vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose	5	R13 – D15	cassa
20 01 28	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	2	R13 – D15	cassa
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131*	10	R13 – D15	cassa, cassonetti, big-bag
20 01 33*	Batterie e accumulatori di cui alle voci 160601*, 160601* e 160603* nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	10	R13	cassa
20 01 34	Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	20	R13	cassa
20 01 23*	“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 1 – FREDDO E CLIMA • 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione • 1.2 Frigoriferi • 1.3 Congelatori • 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti • 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministero delle attività produttive 2 gennaio 2003	50	R13	a terra

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
20 01 36	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 4 – IT E CONSUMER ELECTRONICS, APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (PRIVATI DELLE SORGENTI LUMINOSE), PED E ALTRO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.1.1 Mainframe • 3.1.2 Minicomputer • 3.1.3 Stampanti • 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi) • 3.2.3 Notebook • 3.2.4 Agende elettroniche. • 3.2.5 Stampanti. • 3.2.6 Copiatrici. • 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche. • 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici. • 3.2.9 Terminali e sistemi utenti. • 3.2.10 Fax. • 3.2.11 Telex. • 3.2.12 Telefoni. • 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento. • 3.2.14 Telefoni senza filo. • 3.2.15 Telefoni cellulari. • 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione. • 4.1 Apparecchi radio. • 4.2 Apparecchi televisivi. • 4.3 Videocamere • 4.4 Videoregistratori. • 4.4 Registratori hi-fi. • 4.6 Amplificatori audio. • 4.7 Strumenti musicali. • 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione. • 5.1 Apparecchi di illuminazione. <p>Tutte le categorie non menzionate negli altri raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 25 settembre 2005, n. 185</p>	20	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE a terra
20 01 35*	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici” ⁽¹⁾ Raggruppamento 3 – TV E MONITOR</p>	20	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
20 01 36	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici”⁽¹⁾ Raggruppamento 2 – ALTRI GRANDI BIANCHI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1.5 Lavatrici • 1.6 Asciugatrici • 1.7 Lavastoviglie • 1.8 Apparecchi per la cottura • 1.9 Stufe elettriche • 1.10 Piastre riscaldanti elettriche • 1.11 Forni a microonde • 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione di alimenti • 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento • 1.14 Radiatori elettrici • 1.15 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani • 1.16 Ventilatori elettrici • 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria 	50	R13	cesta tipo roll su pallet circuito RAEE a terra
20 01 21*	<p>“RAEE provenienti dai nuclei domestici”⁽¹⁾ Raggruppamento 5 – SORGENTI LUMINOSE</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.2 Tubi fluorescenti. • 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte. • 5.4 Sorgenti luminose a scarica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici. • 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione. 	3	R13	secondo fornitura circuito RAEE
	Totale capacità rifiuti pericolosi	108		
	Totale capacità rifiuti non pericolosi	234		
	Totale capacità di stoccaggio	342		


* rifiuto pericoloso

(1) RAEE provenienti dai nuclei domestici: “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici” (Art. 4, c. 1, lett. l), del D.Lgs. 49/2014).

AREA B – TETTOIA (pp. ff. 389, 390, 391, 392, 393, 396 C.C. Zuolo I^): CRZ, piattaforma a supporto delle raccolte differenziate e stazione di trasferimento.

C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	CAPACITÀ Istantanea (mc)	OPERAZIONE	MODALITÀ DI STOCCAGGIO
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	60	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	120	R13	container o a terra in area compartimentata
10 01 01	Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	10	R13 – D15	big-bag in container
10 01 02	Ceneri leggere di carbone	10	R13 – D15	big-bag in container
10 01 03	Ceneri leggere di torba e legno non trattato	10	R13 – D15	big-bag in container
15 01 02	Imballaggi in plastica	120	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 03 17 02 01 20 01 38	Imballaggi in legno Legno Legno	120	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	120	R13	container o a terra in area compartimentata
15 01 07	Imballaggi in vetro	200	R13	container o a terra in area compartimentata
16 01 03	Pneumatici fuori uso	30	R13	container o a terra in area compartimentata
17 02 02 20 01 02	Vetro Vetro	20	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
17 02 03 20 01 39	Plastica Plastica	120	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
17 04 07 20 01 40	Metalli misti Metalli misti	120	R13 – R12	container o a terra in area compartimentata
17 06 04 17 08 02 17 09 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601* e 170603* Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801* Rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*	150	D15 – D13	container o a terra in area compartimentata
20 01 01	Carta e cartone	120	R13	container o a terra in area compartimentata
20 01 41	Rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera	20	R13 – D15	big-bag, container o cassa
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	200	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
20 03 07	Rifiuti ingombranti	120	R13 – D15	container o a terra in area compartimentata
	Totale capacità rifiuti pericolosi	0		
	Totale capacità rifiuti non pericolosi	1.670		
	Totale capacità di stoccaggio	1.670		

-  DELIMITAZIONE CENTRO INTEGRATO PER I RIFIUTI DI ZUCLO
-  AREA A (CAPANNONE)
-  AREA B (TETTOIA)
-  AREA C (SPAZIO DI MANOVRA E PARCHEGGIO CONTAINER)



PAT/RES158-01/04/2018 - Allegato Utente 1 (A01)

